

# ASPETTI LEGALI E GIURIDICI



GIORNATE DI FORMAZIONE FEDERAVO

**VOLONTARIATO SICURO: INFORMARE PER  
RESPONSABILIZZARE.**

**Profili di responsabilità giuridiche, soggetti coinvolti e  
conseguenze legali.**

**Strumenti di tutela per i presidenti e per i volontari.**

**Valentina Congiu - Giulia Travagnin**

1. Quali sono le principali responsabilità giuridiche alle quali una AVO può dover far fronte?
2. Quali sono i soggetti chiamati a rispondere e in che termini?
3. Quali sono gli strumenti di tutela?

# **1. QUALI SONO LE PRINCIPALI RESPONSABILITA' GIURIDICHE ALLE QUALI UNA AVO PUO' DOVER FAR FRONTE?**

- Responsabilità civile (conseguenze sul piano patrimoniale)
- Responsabilità penale (conseguenze non evitabili con un mero esborso patrimoniale)
- Responsabilità combinata.

# **1. 1. RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE**

- In seguito alla stipulazione di un contratto o di una convenzione, nasce in capo a uno o a entrambe le parti l'obbligo di eseguire determinate prestazioni.
- In caso di inadempimento di una parte, l'altra parte può pretendere l'esecuzione della prestazione e comunque il risarcimento del danno subito.

## NEL CONCRETO IN AVO...

- La convenzione che l'AVO stipula con la struttura ospitante;

Prestiamo attenzione al contenuto e ai compiti che ci assumiamo in convenzione.

- L'eventuale contratto di lavoro sottoscritto, in nome e per conto dell'associazione, con il personale di segreteria;
- L'eventuale contratto di locazione per la sede dell'associazione.

## 1. 2. RESPONSABILITA' CIVILE EXTRA CONTRATTUALE

- Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.  
Il danneggiante dovrà risarcire il pregiudizio arrecato al terzo con la propria condotta, a prescindere da un preesistente rapporto contrattuale tra danneggiante e danneggiato.
- E' fonte di responsabilità civile extracontrattuale non solo la condotta dolosa ma anche quella colposa.  
(Potrebbe configurarsi una responsabilità extracontrattuale anche se la condotta viene posta in essere in buona fede e con le migliori intenzioni)

## **NEL CONCRETO IN AVO...**

- Danneggiamento accidentale di un oggetto;
- Lesioni fisiche.

## 1. 3. RESPONSABILITA' PENALE

- Ci sono dei comportamenti, stabiliti dalla legge, che lo Stato punisce in quanto non tollerati dalla società;
- Nella maggior parte dei casi questi comportamenti vengono puniti se commessi intenzionalmente (dolo, es. danneggiamento);
- Tuttavia, alcuni di questi comportamenti vengono puniti anche se commessi per disattenzione o imprudenza (colpa, es. lesioni o omicidio).

(Potrebbe configurarsi una responsabilità penale anche se la condotta viene posta in essere in buona fede e con le migliori intenzioni)



- Alcuni reati vengono puniti solo se la persona danneggiata lo richiede espressamente alle Autorità Competenti depositando atto di denuncia querela (reati procedibili a querela);
- Altri reati vengono puniti a prescindere dalla volontà della parte offesa (reati procedibili d'ufficio)  
(Potrebbe configurarsi una responsabilità penale a prescindere dalla volontà della persona offesa)

## 1. 4. RESPONSABILITA' "COMBINATA"

- Una medesima condotta può avere risvolti sia sul piano civile che sul piano penale;
- A seguito di una condotta che costituisce reato, la persona offesa dal reato può non chiedere al responsabile il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del comportamento delittuoso (responsabilità penale);
- A seguito di una condotta che costituisce reato, la persona offesa può chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito di tale comportamento (responsabilità civile extracontrattuale).

## NEL CONCRETO IN AVO...

- Morte per soffocamento del paziente durante l'imboccamento: omicidio colposo perseguibile d'ufficio con possibilità per gli eredi di chiedere il risarcimento dei danni;
- Caduta del paziente durante l'accompagnamento in bagno o al tavolo: lesioni colpose perseguibili a querela con possibilità per la persona offesa di chiedere il risarcimento dei danni;
- Reazioni da ingerimento di farmaci presenti nel comodino e somministrati dal volontario;
- Reazioni da somministrazione di cibo richiesto al volontario direttamente dal paziente.

## **2. QUALI SONO I SOGGETTI CHIAMATI A RISPONDERE E IN CHE TERMINI?**

... una volta individuate le responsabilità alle quali può andare incontro una AVO, andiamo a vedere nel concreto chi è chiamato a rispondere e in che termini ...

## 2. 1. RESPONSABILITA' CIVILE CONTRATTUALE

- Per legge, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri;  
(è una responsabilità di natura patrimoniale)
- In AVO, il "debitore" è colui che agisce in nome e per conto dell'associazione.  
(solitamente è il Presidente, previa autorizzazione del Direttivo, ma potrebbe essere qualunque altra persona che stipula un contratto spendendo il nome dell'associazione)

- In AVO, i “beni presenti e futuri” sono il patrimonio dell’associazione e il patrimonio personale della persona che ha agito in nome e per conto dell’associazione.

(L’AVO non è dotata di autonomia patrimoniale perfetta)

- Questo significa che i creditori possono chiedere il pagamento di quanto a loro dovuto o all’associazione (che risponderà con il suo patrimonio) o indifferentemente alle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (che risponderanno con il loro patrimonio personale).

(L’AVO e la persona che ha agito in nome e per conto dell’associazione sono obbligati in solido senza beneficio di preventiva escussione dell’associazione)

## NEL CONCRETO IN AVO...

- Convenzioni stipulate con le strutture ospitanti: se il presidente si impegna a svolgere prestazioni che esulano dai compiti dell'AVO, potrebbe poi essere chiamato a rispondere per inadempimento contrattuale, non potendo adempiere alla prestazione pattuita posto che al volontario non può essere richiesto di svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste;
- Il Presidente che stipula un contratto di lavoro o di locazione, in caso di mancato pagamento della retribuzione o del canone di locazione, potrà essere legittimamente chiamato a risponderne in proprio.

(Parte della giurisprudenza ritiene che la responsabilità personale e solidale permane anche dopo la cessazione del potere di rappresentanza, a nulla valendo eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei nuovi rappresentanti)

## 2. 2. RESPONSABILITA' CIVILE EXTRA CONTRATTUALE

- Per legge, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno;  
(Responsabilità civile diretta)
- Questo significa che il volontario, che nello svolgimento dell'attività di volontariato arrechi un danno a terze persone, astrattamente è chiamato a risarcire il danno con il proprio patrimonio personale.

(Sussiste un meccanismo di assicurazione obbligatoria che, tuttavia, copre sicuramente solo i danni cagionati dall'espletamento delle attività riconosciute nello Statuto dell'Associazione)



- Accanto alla responsabilità civile diretta sussiste una concorrente responsabilità in capo all'associazione;  
(Responsabilità civile indiretta)
- Infatti, la legge stabilisce che quando il fatto illecito è stato commesso da ausiliari (nel nostro caso i volontari) nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, risponde colui che ha conferito l'incarico (nel nostro caso l'associazione di volontariato);
- Questo significa che, essendo l'AVO priva di autonomia patrimoniale perfetta, saranno astrattamente chiamati a rispondere anche il Presidente e i membri del Direttivo con i propri patrimoni personali.  
(Sussiste un meccanismo di assicurazione obbligatoria che, tuttavia, copre sicuramente solo i danni cagionati dall'espletamento delle attività riconosciute nello Statuto dell'Associazione)

## 2. 3. RESPONSABILITA' PENALE

- La responsabilità penale è personale.
- Questo significa che sarà chiamato a rispondere penalmente solo la persona che concretamente si sia resa responsabile dei fatti reato.  
(Per legge non è possibile alcuna forma di copertura assicurativa per la responsabilità penale)
- Una volta appresa la notizia di reato, il volontario autore del fatto viene iscritto nel registro degli indagati;
- La Procura della Repubblica competente, espletate le indagini preliminari, deciderà se chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio;
- In caso di rinvio a giudizio, inizierà il processo penale che potrà portare all'assoluzione o all'irrogazione di una pena detentiva e/o pecuniaria e alla menzione della condanna nel casellario giudiziale (pena soggetta a sospensione condizionale se ricorrono determinati presupposti).

## NEL CONCRETO IN AVO...

- Morte di una paziente a seguito di alimentazione somministrata direttamente dal volontario;
- Lesioni gravi riportate da un paziente che, accompagnato in bagno da un volontario, rovinava a terra;
- In casi come questi, accanto ad una responsabilità penale del volontario, si configura una responsabilità civile extracontrattuale per i danni cagionati ai congiunti e alla parte lesa;
- La richiesta risarcitoria potrebbe essere formulata nei confronti del volontario e dell'associazione (presidente e membri del direttivo) che potrebbero essere chiamati a rispondere in solido con i propri patrimoni personali.

**ATTENZIONE: I DANNI DERIVANTI DA SIMILI CONDOTTE NON NECESSARIAMENTE GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA, IN QUANTO L'IMBOCCAMENTO E L'ACCOMPAGNAMENTO DI PAZIENTI NON RIENTRANO NEI COMPITI STATUTARI DELL'AVO.**

### 3. QUALI SONO GLI STRUMENTI DI TUTELA?

... una volta individuate le responsabilità alle quali può andare incontro una AVO e le persone che concretamente possono essere chiamate a rispondere, vediamo gli strumenti di tutela ...

# CONSULTARE LO STATUTO

*Art. 2 : Finalità - Disposizioni Generali Modello Statuto locale*

*L'A.V.O.:*

- *a) in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito;*
- *b) fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;*
- *c) esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;*
- *d) opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio - assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per **assicurare una presenza amichevole accanto ai malati** nell'ambito delle strutture stesse **offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia: con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico - professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico.** E' una presenza che integra e **non si sostituisce** a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;*
- *e) collabora con le Istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle*
- *competenze previste dalla normativa vigente;*
- *f) si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.*

## RISPETTARE I COMPITI DELL'AVO

- Il volontariato dell'esserci e non del fare;
- Il volontariato che, con la sua presenza, umanizza la corsia, offrendo calore e conforto ai pazienti e ai famigliari;
- Il volontariato che rallenta i ritmi frenetici.

Cerchiamo di non vanificare la nostra funzione facendoci assorbire dal "dover far qualcosa per essere utili"

# PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LE CONVENZIONI, PRESTARE ATTENZIONE AL LORO CONTENUTO PER NON IMPEGNARSI A SVOLGERE ATTIVITA' CHE NON CI COMPETONO

- *Art. 2 modello convenzione:*
- *L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati **offrendo** loro durante la degenza, **calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.***
- *Si impegna a prestare **aiuto psicologico** ai degenti, svolgere **attività di collegamento** tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.*
- *Art. 3 modello convenzione:*
- *L'azione dell'A.V.O. si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dell'Ospedale e **non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale** stesso.*
- *Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'A.V.O. saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.*
- *In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Primario ovvero della Capo Sala.*

## **COSTRUIRE UN DIALOGO "ALLA PARI" CON I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE**

- Può succedere che, a prescindere dalle convenzioni, nel concreto il personale sanitario richieda ai nostri volontari l'espletamento di funzioni diverse da quelle proprie dell'AVO (es. imboccare i pazienti, accompagnarli al bagno, somministrare loro pastiglie);  
**L'eventuale richiesta del personale non esime da eventuali responsabilità.**
- Si consiglia di affrontare tali situazioni chiedendo l'aiuto dei responsabili della struttura, chiedendo loro di esplicitare al proprio personale il riparto dei ruoli con i volontari AVO.  
**E' interesse di tutti, anche della struttura, che tutte le attività vengano espletate nel rispetto dei ruoli e in assoluta sicurezza.**



## **INFORMARE E RESPONSABILIZZARE I NOSTRI VOLONTARI**

- Informare i volontari – in modo chiaro e diretto – di quelle che sono le loro funzioni e i loro limiti;
- I volontari hanno il diritto di sapere cosa possono e cosa non possono fare, di conoscere le conseguenze del loro agire e di conoscere gli eventuali limiti della copertura assicurativa di cui usufruiscono;

Solo una chiara e trasparente informazione ai volontari è idonea a tutelare i Presidenti da eventuali responsabilità solidali.

- Non tacere le informazioni ai volontari per paura di farli sentire “inutili” e di perdere il loro contributo;

Il volontario AVO deve essere formato e deve comprendere che la grandiosità del suo servizio non sta nell’offrire un aiuto materiale al paziente (es. dandogli da mangiare)

## **CONCLUSIONI:**

Solo un volontariato informato e responsabile e' un volontariato sicuro.

Solo un volontariato sicuro e' di aiuto e di supporto ai malati.

**SOLO UN VOLONTARIATO SICURO E' UN VOLONTARIATO AVO**